



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte Suprema di cassazione
ai sigg. Presidenti di Corte di appello
ai sigg. Presidenti di tribunale
LORO SEDI

e, p.c.

al Capo dell'Ispettorato generale

al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Oggetto: controversie agrarie e regime fiscale -abrogazione della norma di esenzione per gli atti successivi al ricorso introduttivo- Circolare

Si rappresenta che con la legge n. 56 del 7 giugno 2025, intitolata “*Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946*”, è stato abrogato il d.lgs. Luogotenenziale del 10 agosto 1945, n. 639 che all'art. 10, comma 2, prevedeva che nelle controversie relative ai contratti agrari *"Gli atti del procedimento successivi al ricorso sono esenti da tasse di bollo"*.

Ne discende che, a seguito di tale abrogazione, vengono meno le disposizioni impartite da questa Direzione generale con circolare DAG n. 232512.U del 19.11.2021; di conseguenza, le controversie agrarie di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 sono assoggettate al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, nonché al pagamento dell'importo forfettario previsto dall'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dei diritti di copia.

Dovrà essere altresì versato il contributo unificato in tutte le ipotesi previste dall'art. 14, comma 3, del citato testo unico sulle spese di giustizia, vale a dire quando il ricorrente modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo cui consegue l'aumento di valore della causa ovvero quando la parte resistente modifica la domanda, o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa di terzo.

Le SS.LL. sono pregate, per quanto di rispettiva competenza, di assicurare idonea diffusione della presente circolare.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Sabrina Mostarda